



Titolari di conti commerciali preesistenti documentati
in modo incompleto

Berna, 26 gennaio 2016

Lettera d'informazione allegata all'ingiunzione dei fornitori svizzeri di servizi finanziari partecipanti relativa all'identificazione e alla documentazione di conti commerciali preesistenti in relazione all'attuazione del «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA)

Gentili Signore e Signori,

nell'ambito dell'attuazione dell'accordo FATCA, i fornitori di servizi finanziari sono tenuti a identificare tutti i titolari di conti commerciali e, in casi specifici, a richiedere documentazione supplementare. In questo contesto, il Vostro fornitore di servizi finanziari Vi ha chiesto di firmare e ritornare determinati documenti al fine di soddisfare questi obblighi di identificazione e di documentazione.

Secondo le regole applicabili, i conti commerciali di titolari che il fornitore di servizi finanziari non ha identificato correttamente o per i quali, laddove necessario, non ha ottenuto la documentazione supplementare entro il termine da essa designato (ma al più tardi entro il 30.6.2016), devono essere trattati come conti di istituti finanziari non partecipanti. Il fornitore di servizi finanziari è quindi obbligato a notificare all'autorità fiscale statunitense (IRS) determinate informazioni al riguardo e a richiedere una dichiarazione di consenso del titolare del conto.

Senza dichiarazione di consenso del titolare alla trasmissione delle informazioni previste, questi conti sono considerati «Non-Consenting Accounts» (conti per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso) di istituti finanziari non partecipanti e devono essere notificati in forma aggregata, senza obbligo di rivelare l'identità dei titolari.

Secondo l'articolo 5 dell'accordo FATCA, sulla base di queste informazioni aggregate l'IRS può chiedere alla Svizzera di trasmetterle informazioni concernenti i conti per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso. Ciò avviene sotto forma di domanda raggruppata secondo l'articolo 26 della Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito nella versione modificata dal Protocollo del 23 settembre 2009. L'IRS può tuttavia presentare una tale domanda soltanto dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

Di seguito Vi informiamo sulla procedura prevista per le domande raggruppate di cui all'articolo 12 della legge del 27 settembre 2013 sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (legge FATCA).

Il ricevimento di una domanda raggruppata viene comunicato simultaneamente nel Foglio federale svizzero e sul nostro sito Internet www.estv.admin.ch. Al contempo, il nostro Servizio chiede al fornitore di servizi

finanziari la documentazione concernente i conti per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso. In qualsiasi momento potete richiedere al Vostro fornitore di servizi finanziari una copia dei dati sulla base dei quali gli importi ricevuti sono qualificati come soggetti a notifica e di contestare questa decisione. Avete inoltre la possibilità, entro un dato termine, di prendere posizione in merito alla **prevista trasmissione dei Vostri dati** all'IRS. Terremo conto di questi pareri nella decisione finale che verrà emanata circa due o tre mesi dopo il ricevimento della domanda raggruppata.

Le decisioni finali vengono pubblicate in forma anonima sul Foglio federale svizzero e sul nostro sito Internet. Le persone interessate possono richiedere le decisioni finali che le riguardano presso l'AFC.

Tutte le decisioni finali possono essere impugnate **entro 30 giorni** dalla pubblicazione nel Foglio federale svizzero mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF). Una copia dell'atto di ricorso deve essere inviata contemporaneamente al nostro Servizio.

Se reputeremo il ricorso giustificato, riesamineremo la nostra decisione finale e non trasmetteremo i dati in questione. Se invece giungeremo alla conclusione che il ricorso non è giustificato, presenteremo al TAF la nostra richiesta di rigetto. Spetterà a quest'ultimo decidere in merito alla concessione di assistenza amministrativa e alla trasmissione dei dati. La decisione del TAF è definitiva.

Per ulteriori informazioni riguardanti questa procedura vogliate rivolgervi all'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, CH-3003 Berna, oppure per posta elettronica all'indirizzo: sei@estv.admin.ch.

Distinti saluti

Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale



Alexandre Dumas
Responsabile SEI